

COMITATO CANTONALE
PER LA NUOVA LEGGE
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

casella postale 731
6901 Lugano
telefono 091 23 14 01

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Documentazione

1. La formazione professionale: fattore della nostra
prosperità

La qualità del lavoro che ha contribuito alla reputazione della Svizzera nel mondo è in gran parte il frutto di conoscenze professionali e di un'abilità che si possono trovare a tutti gli scalini delle nostre imprese e delle nostre amministrazioni.

In larga misura, queste conoscenze sono dovute all'alto livello raggiunto dalla nostra formazione professionale, che sostiene molto positivamente il paragone con quelle dei paesi che si situano allo stesso stadio dell'evoluzione economica e sociale.

Una buona formazione professionale non è utile solo alla nostra economia, ma anche all'individuo che la acquisisce; essa ne innalza il suo prestigio sociale e contribuisce ad accrescere la sua soddisfazione professionale e personale. Se l'individuo è laborioso e ambizioso, gli si offrono possibilità numerose e svariate e imprese di ogni genere sono a sua disposizione per il perfezionamento e per la conquista dei successivi traguardi professionali.

A questo riguardo, si può rilevare un fenomeno abbastanza singolare che accade in Svizzera: un gran numero di direttori e di capi di imprese hanno incominciato la loro carriera con un semplice apprendistato. Lo Stato deve appoggiare questi sforzi, promulgando una legislazione idonea, applicabile e pratica.

(seg.: 2)

2. Perchè si è dovuto rivedere la legge del 1963 sulla formazione professionale?

La legge del 20 settembre 1963 sulla formazione professionale ha dato i suoi frutti. Per molti essa ha costituito il progresso e il completamento della propria formazione professionale. La legge dettava solo principi, lasciando così la porta aperta a esperienze i cui risultati sono stati messi a profitto nell'elaborazione della nuova legge.

Non deve succedere che la formazione si sclerotizzi, che marchi il passo. Essa è incessantemente influenzata dai cambiamenti e dagli sviluppi che intervengono nei settori tecnici, economici, sociali ed educativi. Da qui, la necessità di adattare periodicamente le basi legali della formazione professionale agli imperativi del nostro tempo.

Così, il 26 gennaio 1977, il Consiglio federale ha presentato e sottoposto all'Assemblea federale un progetto di nuova legge sulla formazione professionale. Come facilmente ci si può immaginare, il progetto di legge ha dato luogo a molte discussioni in seno alle commissioni e alle Camere, poichè i settori più disparati si interessano alla formazione professionale: non meno di 145 prese di posizione sono state indirizzate al Dipartimento federale dell'economia pubblica nel quadro della procedura di consultazione organizzata per questa legge.

In occasione del voto finale, il 19 aprile 1978, si è delineata una netta maggioranza nelle Camere federali (122 voti contro 9 in Consiglio nazionale e 24 contro 1 al Consiglio degli Stati). Il gruppo socialista aveva deciso di astenersi in occasione dello scrutinio, ma numerosi consiglieri nazionali aderenti a questo partito hanno votato in favore della legge.

Il 22 gennaio 1978, quando il dibattito fra le due Camere federali non era ancora terminato, il comitato direttore dell'Unione sindacale svizzera decideva, con 14 voti contro 2 e tre astensioni, di lanciare il referendum contro questa legge. Il referendum fu depositato il 28 luglio presso la Cancelleria federale, accompagnato da 106'638 firme valide.

3. Quali sono le innovazioni essenziali della legge del 19 aprile 1978?

- Corsi di introduzione obbligatori durante i quali gli apprendisti sono iniziati alle tecniche fondamentali della loro professione (articolo 16).

- Formazione obbligatoria del maestro di tirocinio (articolo 11);
- Elaborazione di un modello di guida da parte dell'associazione professionale competente, allo scopo di assicurare l'introduzione sistematica dell'apprendista durante la sua formazione pratica nell'impresa (articolo 17, paragrafo 1);
- Redazione di un rapporto periodico da parte del maestro di tirocinio sul livello di formazione dell'apprendista (articolo 17, paragrafo 2);
- Possibilità per l'apprendista che soddisfa le condizioni poste dall'impresa e dalla scuola di seguire i corsi di una scuola media professionale o corsi facoltativi senza deduzione salariale (articolo 29, paragrafo 3; articolo 30, paragrafo 2);
- Obbligo per le scuole professionali di organizzare corsi facoltativi per gli apprendisti più deboli (articolo 27, paragrafo 1);
- Obbligo di fornire un certificato medico da allegare al contratto di tirocinio per le professioni stabilite dal Dipartimento (articolo 20, paragrafo 2);
- Creazione da parte dei cantoni di un servizio medico scolastico sufficiente (articolo 27, paragrafo 4);
- Proibizione di occupare l'apprendista in lavori a cottimo (articolo 22, paragrafo 4);
- Assimilazione degli apprendisti agli allievi delle scuole e delle università per l'ottenimento delle sovvenzioni accordate dalla Confederazione ai cantoni per le borse di studio (articolo 74);
- Facilità d'ammissione all'esame di fine tirocinio per le persone che non hanno seguito l'apprendistato (articolo 41, paragrafo 1);
- Riconoscimento di diritto per la scuola media professionale e per l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale (articolo 29, articolo 36);
- Riconoscimento degli organismi che hanno per scopo il perfezionamento professionale (articolo 50);
- Pubblicazione di norme minime per il raggiungimento del livello della formazione empirica (articolo 49);
- Promovimento della ricerca nel settore della formazione professionale (articolo 62);

(seg.: 4)

- Diritto di portare il titolo di "ingegnere STS" per coloro che hanno superato l'esame finale di una scuola tecnica superiore (articolo 59, paragrafo 3);
- Base legale per le scuole tecniche e le scuole medie di economia ed amministrazione (articolo 58, articolo 60).

4. Precisazioni in merito ad alcune innovazioni

Dato che non è raccomandabile il prolungamento della durata del tirocinio nelle diverse professioni, nè è pensabile allungare la durata del lavoro settimanale degli apprendisti, non resta che sfruttare al meglio il tempo che è a disposizione del maestro di tirocinio e della scuola professionale. E' precisamente questo lo scopo della nuova legge.

a) Formazione obbligatoria dei maestri di tirocinio

Formare, educare e guidare un giovane per tre o quattro anni, nel momento della vita in cui egli affronta certamente molti problemi, non è sempre facile per un maestro di tirocinio.

E' senza dubbio un paradosso che quest'ultimo sia il solo "insegnante" che non benefici di una formazione adeguata che gli permetta di assolvere un compito così delicato. Le conoscenze tecniche del maestro di tirocinio assolvono certamente un ruolo importante nella formazione dell'apprendista, ma non bastano.

I corsi non obbligatori che le associazioni professionali e i cantoni organizzavano fino ad oggi, anche se utili, erano d'altra parte di troppo corta durata ed erano seguiti solo da un numero ristretto di maestri. E' dunque indispensabile agire su una scala più vasta.

Sia durante la procedura di consultazione, sia in Parlamento, non si è manifestata nessuna opposizione di principio alla istaurazione di una formazione obbligatoria. La discussione si è accentuata unicamente su alcune modalità d'applicazione importanti e, prima di tutto, sulla forma da dare alla disposizione transitoria.

I cantoni, d'accordo con le organizzazioni professionali, sono incaricati di organizzare corsi di formazione per maestri di tirocinio. Ne possono affidare l'organizzazione anche alle associazioni professionali cantonali. Il programma minimo dei corsi è fissato dall'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML).

Chiunque possa dimostrare di possedere una formazione equivalente è dispensato dalla frequentazione dei corsi. I corsi durano circa 45 ore e vertono su questi temi:

(seg.: 5)

- Insegnamento e apprendimento in seno all'impresa (10-12 ore);
- La giovane e il giovane in seno all'impresa (8-10 ore);
- Condotta ed educazione dell'apprendista (8-10 ore).

Un progetto di programma, elaborato secondo questo spirito, è già stato sperimentato più volte, specialmente nel Cantone di Basilea-Campagna. I partecipanti al corso l'hanno trovato molto positivo. L'hanno giudicato, all'unanimità, un corso che facilita molto il loro compito di maestri di tirocinio.

La disposizione transitoria, contro cui si è levata la sinistra, ha suscitato molte discussioni. Ai termini dell'articolo 76 della legge, un maestro di tirocinio che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, abbia già formato con successo almeno due apprendisti e continui a offrire la sicurezza che continuerà su questa strada, è dispensato dalla frequenza del corso. La sinistra è dell'opinione che il principio stesso dell'obbligo sia in pericolo.

In questo modo, si dimentica un fattore molto importante, e cioè il numero di imprese che ogni anno formano per la prima volta apprendisti: per esempio, 502 nel 1976 nel Canton Zurigo e 524 nel 1977 nel Canton Berna. E' certamente impossibile raggiungere l'obiettivo fissato da un corso di formazione per maestri di tirocinio se bisogna parlare a un gruppo di 100 o 200 persone. Per fare un buon lavoro e per discutere a fondo coi partecipanti, bisogna limitare il numero dei partecipanti a una ventina. Se si dovesse applicare questo principio, si sarebbe dovuto organizzare, nel 1976 e solo nel Canton Zurigo, 25 corsi durante i quali i partecipanti avrebbero avuto il diritto di essere formati da insegnanti qualificati.

A causa di questo problema di effettivi, la disposizione transitoria proposta è perfettamente giustificata. I cantoni e le associazioni professionali avranno abbastanza da fare per mettere in funzione la formazione obbligatoria nelle imprese che assumono un apprendista per la prima volta.

b) I corsi di introduzione per apprendisti

Questi corsi sono stati istituiti per iniziativa dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, sulla base della legge del 1963 sulla formazione professionale. Ne esistono oggi per 59 professioni. Attualmente, ogni organizzazione professionale è libera di organizzare o meno questi corsi di introduzione. Dal canto loro, i maestri di tirocinio sono obbligati

ad inviare i loro apprendisti a seguire i corsi.

I corsi d'introduzione hanno dato buoni frutti. Essi permettono all'apprendista di familiarizzarsi con le tecniche fondamentali della sua professione, che potrà in seguito sperimentare e approfondire svolgendo le mansioni che gli verranno assegnate in seno all'impresa. Questi corsi contribuiscono molto a rendere più efficace la formazione e a risvegliare l'interesse e il piacere dell'apprendista per la sua professione. Era dunque giunto il momento di renderli obbligatori, ciò che non ha suscitato alcuna opposizione. D'altro canto, bisognerà procedere con una certa elasticità.

Ai termini della legge, L'UFIAML, su domanda, può esentare dall'obbligo di organizzare corsi d'introduzione quelle professioni la cui struttura è tale da non renderli indispensabili. A questo riguardo, si pensi in primo luogo alle professioni commerciali. E' anche giusto dispensare da questi corsi d'introduzione gli apprendisti che lavorano in imprese che insegnano già, in modo equivalente, le tecniche fondamentali nelle proprie scuole aziendali.

Per ciò che concerne l'organizzazione pratica dei corsi, sono le associazioni professionali che decidono e ne fissano il numero, il programma e la durata.

c) Guide metodologiche e formazione pratica

Nelle diverse professioni, le esigenze sono generalmente divenute più severe nel corso degli anni, specialmente sotto l'influsso dei continui progressi tecnici, dell'impiego di nuovi materiali e di nuovi processi produttivi e a causa di una crescente specializzazione.

Evidentemente, la formazione professionale non è sfuggita ai contraccolpi di queste mutazioni. Solo se utilizza in modo ottimale il tempo disponibile, cioè se è condotta con metodo e rigore, essa può raggiungere il suo scopo. La guida metodologica che l'associazione professionale competente dovrà elaborare servirà proprio a questo.

d) Valutazione dell'apprendista

Le due parti che firmano il contratto di tirocinio hanno tutto l'interesse di controllare periodicamente i risultati ottenuti dall'apprendista. Bisogna anche che questa analisi critica sia fatta con un certo metodo e che non si esaurisca in un rimbrotto o in una felicitazione occasionale. Il rapporto di tirocinio, che deve essere stilato di regola ogni semestre, dovrà essere discusso con l'apprendista e portato a conoscenza del suo rappresentante legale.

Questa disposizione non è una novità, soprattutto nell'industria, poichè numerose imprese procedono, già da lungo tempo, a stilare un giudizio regolare sui loro apprendisti. In Svizzera tedesca, la conferenza degli uffici preposti alla formazione professionale ha messo a punto un formulario di rapporto molto richiesto (l'anno scorso, 30'000 esemplari).

5. Cosa dicono gli oppositori?

Quattro motivi, in particolare, hanno spinto l'Unione sindacale svizzera a lanciare il referendum:

- a) la base legale accordata alla formazione empirica, chiamata un po' arbitrariamente "semi-qualificazione" o "formazione al ribasso" da alcuni sindacalisti;
- b) la rinuncia a un prolungamento dell'insegnamento professionale, specialmente per ciò che concerne le discipline di cultura generale;
- c) l'assenza di disposizioni che favoriscono una formazione di base professionale e generale su scala allargata, che sarebbe la condizione per la mobilità, la cui necessità si farà sentire sempre più acuta;
- d) l'assenza di misure che permettono di controllare meglio le imprese che assicurano il tirocinio: possono così venirsi a creare grandi differenze fra un'impresa e l'altra in merito alla qualità della formazione professionale impartita.

6. Cosa si può rispondere agli oppositori?

a) Il problema della formazione empirica ("semi-qualificazione")

Bisogna innanzi tutto precisare che la categoria dei lavoratori che dispongono di una formazione empirica sussisterà sempre, sia che questa formazione sia o non sia regolamentata dalla legge.

Ci sarà sempre, purtroppo, un certo numero di giovani (fra il 5% e l'8%, secondo le stime) che non potranno apprendere una professione, poichè non sono in possesso delle capacità intellettuali necessarie, che non potranno, in particolare, seguire un insegnamento professionale tecnico, anche se potranno usufruire di corsi facoltativi.

Piuttosto che abbandonare questi giovani alla loro triste sorte, non è forse meglio proporre soluzioni più soddisfacenti? E, all'occorrenza, la "semi-qualificazione" non è infinitamente meglio dell'assenza totale di qualificazione?

L'articolo 49 mira dunque ad aiutare quei lavoratori che dispongono di una formazione empirica (elementare) a migliorare la loro situazione professionale e sociale. E non, come pretende a torto l'Unione sindacale svizzera, "a privare per sempre delle loro possibilità nella vita professionale migliaia di giovani giunti alla fine della scolarità e a creare una nuova categoria di lavoratori che servirà a comprimere i salari di tutta la mano d'opera".

Perchè l'articolo 49

Alcuni cantoni, da qualche anno, hanno già cominciato a regolamentare la formazione empirica. Per questo, il Dipartimento federale dell'economia pubblica ha ritenuto utile affidare questa regolamentazione ai cantoni. Questa proposta era inserita in un progetto di legge sottoposto a consultazione.

Ma questa proposta è stata rifiutata in modo generale. I cantoni, associazioni dei lavoratori (la Federazione delle società svizzere degli impiegati, l'Unione svizzera dei sindacati autonomi e l'Associazione svizzera dei sindacati evangelici) e alcuni partiti politici hanno ritenuto che fosse compito della Confederazione la regolamentazione della formazione empirica. La Confederazione nazionale dei sindacati cristiani ha persino domandato che questa formazione fosse esposta in dettaglio nella legge e che fosse elaborato un regolamento sulla formazione che contenesse tutte le precisazioni volute. La Confederazione dei sindacati cristiani proponeva la creazione di un contratto di formazione empirica che proteggesse l'adolescente.

Le federazioni degli imprenditori, al contrario, si sono opposte a una regolamentazione legislativa della formazione empirica, poichè, per definizione, la sua durata e il contenuto non possono essere regolamentati, dato che variano da impresa a impresa e, spesso, da un posto di lavoro all'altro. Si dovrebbe evitare, insomma, che questa formazione empirica causasse una "diluizione" della formazione professionale. Anche se i rappresentanti degli imprenditori alle Camere federali non si sono opposti all'articolo 49, non si può però affermare che questa soluzione porti "l'impronta degli imprenditori".

Del resto, la stessa Unione sindacale svizzera ha portato la sua regolamentazione della formazione empirica, che il Partito socialista ha respinto. Secondo questa proposta, tutti gli adolescenti che non seguono un insegnamento professionale o non frequentano più le scuole medie dovrebbero beneficiare per due anni di una formazione complementare obbligatoria. Gli adolescenti dovrebbero seguire, per due mezze giornate

la settimana, corsi d'istruzione generale, di insegnamento professionale, di economia domestica e lavorare in laboratorio.

Questa regolamentazione è troppo schematica e utopica. Infatti, l'aiuto autista che accompagna l'autista di un'impresa di trasporti o il venditore che lavora in un cinema dovrebbero, per due anni e ogni settimana, recarsi due volte a corsi professionali, mentre che possono, in brevissimo tempo, acquisire le conoscenze necessarie alla loro professione.

Se la proposta dell'Unione sindacale svizzera fosse stata accolta, le scuole obbligatorie di perfezionamento, che esistono in alcuni cantoni e che, per diverse ragioni, conducono un'esistenza miserabile, sarebbero state rese obbligatorie dalla Confederazione per tutti i cantoni, ciò che sicuramente avrebbe significato non un progresso, ma un passo indietro.

Cosa vuole l'articolo 49

Due cose: in primo luogo, rinforzare la protezione dei lavoratori che dispongono di una formazione empirica, dato che quest'ultima deve durare almeno un anno; in secondo luogo, incoraggiare largamente tutte quelle misure che possono contribuire a migliorare la situazione professionale e sociale dei lavoratori formati in questo modo.

Perchè è necessario stipulare un contratto di formazione empirica, quando questa dura almeno un anno? Ricordiamo che questa formazione è di una estrema diversità e che le attività che congloba variano non solo da una professione all'altra, ma spesso anche da un'impresa all'altra. Di conseguenza, bisogna aver ricevuto un'istruzione la cui durata può estendersi da qualche giorno a un intero anno o anche più a lungo. Si è dunque dovuto fissare un limite. A questo riguardo, le esigenze minime alle quali deve soddisfare l'insegnamento professionale hanno svolto un ruolo determinante.

Gli specialisti dell'orientamento professionale e gli insegnanti assegnati a classi speciali sono i primi ad affermare che sarebbe auspicabile che l'insegnamento professionale durasse almeno un anno, poichè è questo il solo modo di dare una base sufficiente per permettere di superare le difficoltà della vita. Se si ammette che l'interessato usufruisce durante un giorno alla settimana dell'insegnamento professionale, ciò darebbe pur sempre un totale di 320 ore per 40 settimane d'insegnamento.

Tocca alle associazioni professionali regolamentare, d'accordo con i cantoni e studiando ogni singolo caso, la formazione

empirica. A questo riguardo, le esperienze fatte nel settore delle installazioni sanitarie e particolarmente nel settore della costruzione, dove è stata messa a punto una formazione empirica di un anno e mezzo per gli operai detti specializzati, hanno già dato buoni risultati.

Le parti devono concludere un contratto scritto, quando questa formazione dura almeno un anno. Esso è retto da diverse disposizioni del codice delle obbligazioni e della legge sulla formazione professionale, ciò che migliora sensibilmente la situazione giuridica di chi ne beneficia. Quest'ultimo dovrà seguire l'insegnamento professionale che comprende materie di cultura generale e materie tecniche.

I cantoni devono organizzare corsi speciali per questo genere di formazione; non è previsto un esame finale. Viene consegnato all'interessato, alla fine della formazione empirica, un'attestazione ufficiale che indica la durata della formazione, il genere di professione, il settore professionale. Inoltre, l'attestazione deve confermare la frequenza ai corsi professionali. Essa è firmata dal datore di lavoro e dall'Ufficio cantonale per la formazione professionale.

L'articolo 49 incoraggia anche l'adozione di misure utili ai lavoratori formati in questo modo. Gli organi abilitati a prendere simili misure sono numerosi e diversi (cantoni, scuole professionali, associazioni professionali e altre organizzazioni). Inoltre, la Confederazione deve stimolare, con sovvenzioni o altre misure, l'organizzazione di corsi che permettano agli interessati di prepararsi a esercitare un'attività professionale o a beneficiare di una formazione professionale (per esempio, frequentando una scuola laboratorio o facendo un pretirocinio), di migliorare la loro mobilità professionale o di approfondire la loro cultura generale.

Come si può constatare, la Confederazione va molto lontano negli incoraggiamenti ai lavoratori che dispongono di una formazione empirica e prevede di destinare a questo scopo mezzi finanziari considerevoli. Difficilmente si comprende dunque perchè l'Unione sindacale non si pronuncii su questo secondo elemento della formazione empirica. Il futuro sovvenzionamento delle scuole-laboratorio e dei pretirocini contribuirà a far sì che sempre più adolescenti poco dotati possano, nonostante tutto, accedere a una formazione professionale o, almeno, trovare un impiego frequentando simili istituti.

b) Bisogna spingere l'istruzione professionale di tutti gli apprendisti ?

L'Unione sindacale è dell'avviso che gli apprendisti di tutte

le professioni debbono essere liberi per quattro mezze giornate alla settimana per seguire corsi relativi alle materie obbligatorie o opzionali. Questa proposta è stata vivamente combattuta da parte dei partiti borghesi, che pensano sia meglio determinare il numero di ore di corso in funzione dei reali bisogni di ogni professione.

Dopo un dibattito approfondito in seno alle commissioni e alle Camere, si è deciso di adeguarsi alla proposta del Consiglio federale (articolo 28), secondo cui le materie obbligatorie e quelle opzionali e il rispettivo numero di ore da dedicarvi sono stabiliti nei programmi di insegnamento compilati dall'UFIAML e devono essere adeguati alle esigenze delle singole professioni.

Ci si allaccia così alla soluzione già contenuta nella legge del 1963, che oltre ad aver dato i suoi frutti, non ha impedito che già ora un terzo degli apprendisti beneficino di più di una giornata di insegnamento per settimana. E' in questa direzione che prosegue l'evoluzione; le professioni che si situano in primo piano sono quelle che richiedono maggiori conoscenze tecniche.

Quante sono le ore di insegnamento? Nel tirocinio di meccanico, che dura quattro anni, le ore di lezione sono 1320 e si ripartiscono come segue: meccanica e disegno tecnico: 840; gestione: 160; lingua: 160; istituzioni politiche ed economia: 120; calcolo: 40. Le materie di cultura generale rappresentano così un buon terzo del totale. D'altra parte, anche le materie tecniche hanno un valore culturale, poichè incoraggiano all'impegno e a dar prova di perseveranza e precisione. Giustamente, si rinuncia sempre più a fare una distinzione rigida fra materie tecniche e materie di cultura generale.

Sono forse troppo poche queste 1320 ore per un tirocinio di quattro anni? Si può certo discuterne, ma non bisogna dimenticare che il tirocinio professionale ha sempre delle proprie finalità; le conoscenze e la competenza acquisite dall'apprendista devono soprattutto permettergli di guadagnarsi da vivere.

Cosa ne pensano gli apprendisti stessi? Desiderano forse un insegnamento più lungo? Un'inchiesta effettuata nel dicembre del 1977 in una scuola professionale, che ha interessato 269 apprendisti di diverse professioni, ha rivelato che il 20% di questi desiderava più ore di insegnamento, il 30% ne voleva di meno e il 50% non voleva alcuna modifica. Per contro, il 55% si è pronunciato per un aumento delle ore dedicate alle materie tecniche, mentre il 41% era soddisfatto della situazione attuale. Sembra dunque che il punto di vista della Unione sindacale svizzera si scosti sensibilmente dalla realtà.

Bisogna infine segnalare che ai termini dell'articolo 30, paragrafo 2 della legge, l'apprendista che soddisfa le condizioni volute nell'impresa e nella scuola può frequentare corsi facoltativi. Questa possibilità dovrebbe dare un certo impulso all'insegnamento delle materie opzionali.

c) Mancano disposizioni che assicurano una formazione di base allargata e permettono una certa mobilità professionale ?

E' evidente che crescente specializzazione delle imprese ha una ripercussione anche sulla formazione professionale. D'altra parte, ci si sforza costantemente di inserire nell'insegnamento professionale una formazione di base più completa possibile. Inoltre, nuove leve qualificate sono indispensabili sia alle professioni con pochi effettivi sia alle altre.

L'articolo 13 della legge prescrive che la formazione deve essere regolamentata solo per quelle professioni che presentano una certa diversità nelle conoscenze tecniche e pratiche da acquisire, dove cioè non basta una semplice informazione. Queste conoscenze permettono appunto di passare ad un altro settore professionale e offrono in generale possibilità di miglioramento.

La legge prevede inoltre che i regolamenti debbano essere adattati all'evoluzione delle professioni e che la formazione per professioni simili sia coordinata.

L'espansione della formazione di base è realizzata pure con i corsi di introduzione, previsti dall'articolo 16, ai quali gli apprendisti devono assistere periodicamente. Le imprese sono poi tenute ad adattare le basi, qualche volta limitate, della loro formazione a quelle dei corsi di introduzione che si basano su concetti più ampi.

Del resto, la legge mira, con misura, all'individualizzazione della formazione di base, ciò che non significa però che alcuni giovani siano oggetto di discriminazioni. Al contrario, si tratta di dare a ciascuno, nei limiti del possibile, una formazione che corrisponda alle sue facoltà intellettuali. Coloro che fanno fatica a portare a termine il loro tirocinio poichè il livello supera chiaramente le loro possibilità non trarranno nessuna soddisfazione dalla loro professione, poichè sempre avranno l'impressione di non essere all'altezza.

Detto questo, appare chiaro che il tirocinio a gradi e la formazione empirica si giustificano ampiamente. Coloro che, dopo un primo grado cioè dopo la formazione empirica, "scattano" improvvisamente hanno sempre la possibilità di superare l'esame di fine tirocinio con un complemento di istruzione o con una sufficiente pratica.

Nel 1977, non meno di 975 persone che non hanno seguito l'insegnamento professionale hanno superato questo esame. La nuova legge facilita ulteriormente questa promozione, poichè essa esige una pratica professionale solo una volta e mezza superiore rispetto a quella di un tirocinio nel medesimo settore, mentre prima era del doppio.

Inoltre, sono rari i paesi in cui le possibilità di perfezionamento e di riciclaggio professionale sono altrettanto numerose come in Svizzera. Colui o colei che vuole perfezionarsi dopo il suo tirocinio o cambiare la professione, nella maggioranza dei casi, avrà la possibilità di farlo.

d) Le imprese che organizzano un apprendistato sono controllate insufficientemente dal momento che ci si è rifiutati di associare i sindacati e gli apprendisti al controllo ?

L'articolo 65, paragrafo 2 della legge incarica i cantoni di esercitare un'efficace sorveglianza sulle condizioni di tirocinio. Prescrive anche il modo in cui deve essere effettuata questa sorveglianza (visite alle imprese, esame intermedio). Tocca ai cantoni designare i responsabili di questa sorveglianza.

Quest'ultima non è ancora giunta al suo stadio ottimale, ma si costatano comunque grandi progressi realizzati negli ultimi anni (accresciuto reclutamento di ispettori che esercitano la loro attività a tempo pieno, organizzazione più efficace della sorveglianza).

Al contrario, la proposta dell'Unione sindacale svizzera che tende ad associare gli apprendisti alla sorveglianza esercitata sull'insegnamento professionale è stata giustamente rifiutata. In effetti, un apprendista non ha nè la maturità nè l'esperienza professionale necessarie ad assolvere a questo compito. Un controllo neutro, obiettivo, come quello garantito dalle autorità cantonali di sorveglianza, sarebbe impossibile.

7. Altre critiche degli oppositori alla legge

a) Le proposte di miglioramento formulate dai sindacati sono state tutte "freddamente eliminate"

Questa affermazione è priva di ogni fondamento. In occasione dei dibattiti alle Camere, non meno di sette proposte dei membri del Partito socialista e dell'Unione sindacale svizzera sono state incorporate nella legge, negli articoli seguenti:

- 12, paragrafo 4; adattamento del regolamento di tirocinio all'evoluzione delle professioni: coordinamento del tirocinio delle professioni affini;
- 20, paragrafo 2; per le professioni stabilite dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, aggiunta di un certificato medico al contratto di tirocinio;
- 22, paragrafo 6; obbligo da parte del maestro di tirocinio di far sapere all'apprendista, al più tardi tre mesi prima della fine del tirocinio, se potrà essere impiegato nell'impresa;
- 25, paragrafo 3; l'autorità, per quanto possibile, deve provvedere affinché l'apprendista possa terminare normalmente il tirocinio nel caso in cui l'azienda debba chiudere per ragioni economiche o non possa più assicurare il tirocinio conformemente alle disposizioni legali;
- 30, paragrafo 2; diritto per l'apprendista di seguire corsi facoltativi, senza deduzione sul salario, qualora soddisfatti i requisiti richiesti dalla scuola e dall'impresa;
- 33, paragrafo 4; proibizione di far lavorare l'apprendista nel giorno in cui deve seguire l'insegnamento obbligatorio a tempo pieno;
- 33, paragrafo 7; possibilità per l'apprendista di esprimere la sua opinione su problemi scolastici.

b) Sono poco numerose le ragazze, giunte al termine della scolarità, che fanno un tirocinio. Esse sono portate innanzi tutto a intraprendere un tirocinio di minore durata.

E' questa l'opinione della Signora Lieberherr, Consigliere agli Stati, Ha ragione?

Se si confronta la percentuale di nuovi contratti di tirocinio al numero delle ragazze che hanno lasciato la scuola, questa affermazione non appare completamente gratuita. Infatti, nel 1977, solo il 40,6% delle ragazze, contro il 72,9% dei maschi, hanno intrapreso un tirocinio, ai sensi della legge sulla formazione professionale.

Perchè questa grande differenza? Essa si spiega innanzi tutto con il campo di applicazione di questa legge. Secondo l'articolo 34 ter della Costituzione federale, la Confederazione non ha la competenza di regolamentare la formazione professionale

in generale, ma solamente nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del servizio domestico.

La Confederazione non può dunque legiferare in materia di formazione professionale nelle professioni tipicamente femminili, quali l'educazione, le cure ospedaliere (comprese le professioni paramediche) e le attività sociali. Anche la nuova legge sulla formazione professionale non potrà porvi rimedio, poichè il campo di applicazione deriva dalla Costituzione.

In realtà, dunque, numerosissime ragazze svolgono un tirocinio. Come risulta da una recente inchiesta esperita nel Canton San Gallo, il 91% delle ragazze che hanno concluso la scolarità obbligatoria hanno beneficiato di una formazione professionale sistematica. Per ciò che concerne le professioni contemplate nella legge sulla formazione professionale, la percentuale di ragazze a tirocinio è più che raddoppiata negli ultimi 40 anni, passando dal 18,3% del 1937 al 40% del 1977.

E' inoltre errato ritenere che le ragazze assolvano soprattutto un tirocinio di breve durata. Dei 19'571 nuovi contratti di tirocinio conclusi da ragazze nel 1977, il 59,5% riguardava professioni per le quali è richiesto un tirocinio di 3 o più anni.

Un maggior numero di ragazze compie poi un tirocinio in professioni che un tempo erano considerate riservate agli uomini. A questo riguardo, è interessante rilevare il numero totale di tirocini compiuti da donne in queste professioni: tipografi: 0 nel 1960, 261 nel 1977; parrucchiere per uomo: 68 nel 1960, 467 nel 1977; pasticciieri: 18 nel 1960, 590 nel 1977; disegnatrici tecniche: 129 nel 1960, 492 nel 1977; disegnatrici di macchine: 24 nel 1960, 183 nel 1977; ottiche: 10 nel 1960, 66 nel 1977.

c) Solo minestra riscaldata!

Ecco ciò che sarebbe, secondo l'Unione sindacale svizzera, la nuova legge sulla formazione professionale.

Le considerevoli innovazioni menzionate più sopra provano che non è vero. Certamente, la nuova legge conferma disposizioni o istituzioni già esistenti, per esempio la Scuola tecnica e la Scuola superiore d'economia e d'amministrazione. Bisogna altresì essere coscienti che la legge del 1963 era una legge quadro, stesa in termini generali, che offriva molte possibilità d'innovazione, di cui si è fatto largo uso in questi ultimi anni. Insegnamenti preziosi sono stati tratti dai corsi d'introduzione, dal tirocinio per gradi, dai programmi quadro d'insegnamento, dalla Scuola professionale superiore e da nuovi tipi di scuola.

Così, è stato possibile stabilire un bilancio in occasione della revisione della legge e incorporare nella nuova legge ciò che aveva dato buoni frutti allo stadio di sperimentazione. Questo modo di procedere offre un enorme vantaggio: non è necessario far scattare dopo poco tempo il complicato meccanismo della revisione di una legge quando le circostanze prendono un corso differente da ciò che il legislatore aveva previsto.

Si è dunque anticipato l'evoluzione e ci si è allineati su di essa nel quadro della nuova legge. Non si erano ancora acquisiti tutti i dati, per esempio, nel campo dei corsi di introduzione; sarebbe dunque stato arrischiato renderli improvvisamente obbligatori.

d) Nel 1976, le sovvenzioni per ogni studente avrebbero raggiunto 22'040 franchi, ma solo 1'837 per ogni apprendista

La critica è forse aritmeticamente giusta, ma non regge ugualmente. Si possono confrontare solo grandezze confrontabili.

L'insegnamento universitario è svolto interamente ai costi dello stato, che prende a suo carico sia il salario della laborantina d'istituto, sia quello dell'assistente, sia il trattamento molto più importante di un professore. Nel caso di un apprendista, la situazione è molto differente. Delle 45 ore settimanali di lavoro, ne passa 37 nell'impresa e solo un giorno a scuola.

Lo stato si assume dunque solo le spese d'insegnamento professionale, alle quali il maestro di tirocinio, in una certa misura, partecipa sotto forma di tasse scolastiche, e le spese amministrative.

A parte i contributi per i corsi d'introduzione, i poteri pubblici non pagano dunque niente per la formazione nell'impresa. Le spese, spesso elevate in certe professioni, sono totalmente a carico del maestro di tirocinio.

Calcoli precisi hanno permesso di stabilire, per esempio, che un apprendista costa ogni anno 13'500 franchi alle officine metallurgiche di Dornach. Il nostro sistema di tirocinio nell'impresa è dunque anche una soluzione vantaggiosa per lo stato.

Quali sarebbero le spese se la formazione professionale fosse interamente a carico dello stato? Certamente alcune centinaia di milioni. Per esempio, una scuola-laboratorio con 300 apprendisti è costata nel 1976 circa 4 milioni di franchi.

8. La nuova legge è vantaggiosa per tutti

Questa porta tutta una serie di miglioramenti di cui approfitteranno in primo luogo direttamente gli apprendisti, ma non bisogna sottovalutare i vantaggi anche per le imprese.

Sono infatti le imprese, e l'economia nel suo insieme, che traggono profitto dalla qualità professionale delle nuove leve. Non bisogna giudicare il valore della legge dagli oneri che causa alle imprese che formano apprendisti, poichè questi oneri sono modesti e mirano unicamente a migliorare la formazione professionale.

Gli ambienti interessati alla formazione professionale, ricordiamolo, sono vasti e differenti. E' impossibile legiferare in un settore così complesso come quello della formazione professionale dando soddisfazione a tutti in ogni dettaglio.

La nuova legge, forzatamente, è l'espressione di un compromesso, ma permetterà di fare un grande passo avanti nel campo della formazione professionale. Essa non rinuncia a niente che sia stato sperimentato, portando però innovazioni mature che rafforzeranno la nostra economia.

Non frena l'evoluzione e riserva una certa flessibilità nella sua applicazione, ciò che è conforme alle nostre convinzioni federalistiche, I compiti sono ripartiti, secondo una formula ben conosciuta, fra le imprese, le associazioni professionali e lo stato.

Bisogna essere coscienti: benchè la legge rinunci a ogni innovazione spettacolare, l'applicazione di alcune sue disposizioni potrà sollevare difficoltà. Sarà questo il caso per i corsi d'introduzione e per la formazione obbligatoria dei maestri di tirocinio.

Nel 1977, per esempio, si contavano 1'682 nuovi apprendisti nella falegnameria. Secondo le concezioni attuali, bisognerà che essi frequentino, nel corso del primo anno di tirocinio, due corsi di introduzione di 14 giorni ciascuno. Nell'interesse della qualità dell'insegnamento, non si possono avere più di 15 apprendisti per corso.

Orbene, se i corsi d'introduzione fossero già stati obbligatori nel 1977, ci sarebbero voluti 112 gruppi, possibilmente in parallelo. Ciò presuppone che si sarebbe dovuto disporre di monitori ben formati e di macchine costose per lavorare il legno.

Questo unico esempio dimostra come sia sbagliato pretendere,

come fa l'Unione sindacale svizzera, che la nuova legge non superi lo stadio di un miglioramento estetico.

9. Cosa succederebbe se la legge fosse respinta in votazione popolare ?

Non sarebbe certamente una catastrofe, ma tutte le valide innovazioni che questa legge contiene sarebbero inutili. La nostra formazione professionale e, soprattutto, i giovani ne soffrirebbero. Non si tratta semplicemente di mantenere per i prossimi anni la nostra formazione professionale al suo attuale livello, ma di elevarlo.

Il rifiuto della legge non significherebbe solo un'adesione alle tesi dei sindacalisti, poichè questa maggioranza comprenderebbe anche le voci (provenienti, per esempio, da alcuni ambienti artigianali) di chi reputa che questa nuova legge va troppo lontano.

Considerate le opinioni estremamente divergenti, sarebbe estremamente difficile trarre una conclusione comune nel caso in cui la decisione popolare fosse negativa. Non ci sarà mai una legge sulla formazione professionale che soddisfi senza riserve tutti gli ambienti.

Infine, nel caso in cui si dovesse ricominciare tutto, bisogna pensare che saremmo confrontati a difficoltà finanziarie che non erano così palesi negli anni in cui si è preparata la legge, ma che ora potrebbero svolgere un ruolo determinante a scapito dell'insieme.

Agli occhi dell'Unione sindacale svizzera, in caso di rifiuto popolare, la situazione sarebbe estremamente semplice: essa intraprenderebbe immediatamente una "riforma degna di questo nome", poichè ha "nei cassetti un piano pronto grazie al quale le operazioni di revisione potrebbero cominciare subito". L'USS pensa non solo di agire in seno alle commissioni (bisognerebbe sapere quali!) e al Parlamento, ma anche sul piano cantonale.

Cosa si può rispondere, se non: " il tutto non è così semplice!" Questo piano così raffinato dell'Unione sindacale non è sicuramente molto differente, in pratica, dall'"alternativa 1975/76", già conosciuta e discussa.

Orbene, queste rivendicazioni estremistiche e utopiche non avrebbero possibilità di sbocco. Quanto alle "iniziative cantonali", queste non possono portare a nulla, poichè le reali competenze dei cantoni sono molto limitate con l'attuale legge

in vigore. Infatti, i cantoni, per esempio, non possono nè fissare la durata dell'insegnamento professionale, nè determinare il programma di studio.

Non facciamoci illusioni: in caso di decisione negativa da parte del popolo, non sorgerebbe dal vuoto, dall'oggi al domani, una nuova legge sulla formazione professionale. Una sola cosa è certa: per molti anni, non si potrebbe fare nulla. E i primi a sopportare le conseguenze sarebbero i giovani. Il santo non vale la candela!

* * *